



# Comune di Venaus

*Provincia di Torino*

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385  
Partita Iva: 01865850018

[www.comune.venaus.to.it](http://www.comune.venaus.to.it) – [info@comune.venaus.to.it](mailto:info@comune.venaus.to.it)  
posta elettronica certificata: [comune.venaus@legalmail.it](mailto:comune.venaus@legalmail.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 17 del 16.04.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  
SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012

Punto n. \_\_\_\_

Seduta \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

PRESENTI: \_\_\_\_\_

ASSENTI: \_\_\_\_\_

Note:

---

---

---

# **COMUNE DI VENAUS**

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 17 del 16.04.2012

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012

## **PARERI**

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

### **AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**

Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :

Favorevole

Venaus li, 16.04.2012

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
LOMBARDI MARCO

-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in base al citato art. 52, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

RICORDATO che è per legge riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota

di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RITENUTO di rinviare in seguito l'adozione di un eventuale regolamento, in considerazione delle modifiche normative attualmente all'esame del Parlamento;

CONSIDERATO invece doveroso assumere la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU da applicare per il 2012, in riferimento alla approvazione del Bilancio di Previsione 2012 in corso nella presente seduta;

RITENUTO, in particolare, che il rinvio alla potestà di cui all'art. 52 del dlgs 446/1997 fonda la possibilità di una articolazione delle aliquote, di base e per abitazione principale, all'interno delle categorie di immobili, come meglio evidenziato in allegato studio, qui richiamato a far parte integrante della motivazione;

RILEVATO che, in riferimento alla realtà socio economica del Comune, alla distribuzione degli immobili nelle diverse categorie, e per il mantenimento degli equilibri di bilancio e per consentire la realizzazione di indispensabili opere pubbliche di interesse della popolazione, si reputa opportuno proporre al Consiglio Comunale il seguente quadro di aliquote ai fini IMU:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota di legge **0,4%**
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota di legge **0,2%** (salvo che venga definitivamente approvata l'esenzione per detti immobili ubicati in Comuni Montani come quello di Venaus)
- ALIQUOTA di BASE altri fabbricati (lettere b, b-bis,c,d,e art. 13 comma 4 DL 201/2011): **1,06%**
- ALIQUOTA di BASE ridotta per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (lettera a art. 13 comma 4 DL 201/2011); **0,86%**

Visto il parere favorevole reso in riferimento all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Udito il dibattito consiliare così sintetizzabile:

con votazione in forma palese che da il seguente esito

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012, con decorrenza 1 gennaio 2012:
  - ALIQUOTA DI BASE altri fabbricati (lettere b, b-bis,c,d,e art. 13 comma 4 DL 201/2011): **1,06%**
  - ALIQUOTA di BASE ridotta per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (lettera a art. 13 comma 4 DL 201/2011); **0,86%**
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: **0,4%**

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota di legge **0,2%** (salvo che venga definitivamente approvata l'esenzione per detti immobili ubicati in Comuni Montani come quello di Venaus)
- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, detrazioni, esenzioni etc. si rimanda alle disposizioni legislative vigenti;
  - 4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
  - 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con una seconda votazione palese che da il seguente esito:

## ARTICOLAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU - STUDIO

L'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, sull'IMU, dice che: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali."*

E' formula un po' diversa dall'art. 6 del dlgs 504/92 in materia di ICI: *"L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro..."*

In vigenza dell'ICI c'era stata una sentenza del Consiglio di Stato (V sez. 10 febbraio 2004 n. 485) sul ricorso di Enel rispetto a una deliberazione del Comune di Montalto di Castro che aveva differenziato l'aliquota per la sola categoria di immobili D1 (impianti industriali), posto che in quel Comune ha sede un importante impianto di produzione di energia elettrica.

Si tratta di un giudizio sulle aliquote deliberate fino al 1997.

Il Consiglio di Stato aveva detto che l'art. 6 del 504/92 non attribuiva il potere comunale di fissare aliquote diverse all'interno della medesima categoria, perché tale potere non è stato previsto in tale materia dal legislatore.

Diceva il Consiglio di Stato: *"Nel merito appare decisiva la considerazione che in materia di imposizione fiscale, nel regime di riserva di legge relativa proprio di tale settore, al legislatore e' attribuito il potere di fissare gli elementi essenziali (presupposto di imposta, base imponibile, soggetti obbligati ed indici di capacita' contributiva) mentre ai soggetti pubblici deputati a definire in concreto le modalita' di acquisizione del prelievo possono essere riconosciuti poteri regolamentari meramente attuativi del contenuto delle disposizioni di livello primario ed, in alcuni casi come quello in esame, anche limitati poteri di definire in concreto l'entita' del tributo."*

*La caratteristica delle norme tributarie che derivano dall'esercizio di detti poteri in considerazione della forte capacita' incisiva delle posizioni private di diritto soggettivo su cui vanno ad incidere e' quella di porsi come disposizioni" a fattispecie esclusiva "nel senso che il potere impositivo e' delineato in modo compiuto nelle norme di livello primario che ne definiscono i contenuti ed in tali limiti e' correttamente esercitato, mentre l'attivita' integrativa di tali contenuti a livello regolamentare e' consentita e legittima negli stretti limiti in cui il legislatore la abbia in concreto prevista. E' escluso il ricorso a procedimenti analogici integrativi del contenuto di tali disposizioni e la stessa interpretazione estensiva e' ammessa senza pero' che ne possa discendere l'applicabilita' delle norme a casi non previsti in modo tipico e puntuale. "*

Ergo, siccome l'art. 6 del 504/92, in attuazione della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 della Costituzione, fissava alcuni paletti (facoltà di diversificare gli immobili diversi dalle abitazioni, ma tutti gli immobili) non erano consentite altre scelte al Comune. In estrema sintesi, ciò che era espressamente previsto era consentito, ciò che non era espressamente consentito era vietato.

Non sembrerebbero esservi più spazi, ma, già in dottrina e vigente ancora l'ICI si ricordava che <sup>1</sup>: *Al riguardo, una parte della dottrina ritiene che la sentenza in questione deve ritenersi in contrasto con l'autonomia impositiva degli enti locali soprattutto dopo l'emanazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che ha conferito agli enti locali un'ampia potestà regolamentare ed in base al quale il comune impositore potrebbe individuare le singole fattispecie cui applicare una differenziazione di aliquote nell'ambito della tipologia degli immobili. Vi è, infatti, da osservare che l'indagine svolta dal Consiglio di Stato, atteneva all'annualità 1997 e, pertanto, ad un periodo in cui non era ancora vigente il citato art. 52, per la qual cosa non sembra che possa attribuirsi alla decisione in esame una portata di carattere generale"*.

Non solo, ma possiamo aggiungere che, dopo la legge 446/97 è intervenuta la modifica del titolo V della Costituzione del 2011, che al nuovo art. 119 dice: *"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate*

---

<sup>1</sup> M. Altobelli (Tributi Locali e Regionali n. 6/2006) *Determinazione delle aliquote ICI, su <http://www.entilocali.provincia.le.it>*

*propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. "*

Questi principi di coordinamento in attuazione dell'art. 119 li ha recentemente dati proprio la legge 42/2009, delega per il federalismo fiscale, all'art. 12: *"la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale".*

Il dlgs 23/2011 e poi il DL 201/2011, introducendo e anticipando l'IMU, hanno attuato questi principi. A ben vedere, a differenza di quanto faceva l'art. 6 del 504/92, per garantire adeguata flessibilità delle aliquote si cambia tecnica, non più la casistica predeterminata ma un rinvio alla generale potestà regolamentare del Comune ex art. 52 del 446/97: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali."*

Cosa dice il citato art. 52 (peraltro confermato espressamente in quanto ad applicabilità per l'IMU dall'art. 14 del dlgs 23/2011)? Dice che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

La norma sembra dire un cosa contraria alla conclusione cui si è prima giunti: il regolamento sui tributi locali può fare tutto ciò che non gli è espressamente vietato (e gli è vietato soltanto cambiare le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime). Ma non è vietato stabilire l'aliquota di base nella forchetta tra lo 0,46% e l'1,06%, in modo diversificato ad esempio tra abitazioni e altre categorie di immobili. La legge statale, nel soddisfare la riserva di legge relativa dell'art. 23 ha scelto, diversamente che nel 1992, di allargare lo spazio per la fonte regolamentare. Si rimane all'interno dei principi che il Consiglio di Stato aveva fissato nel 1997.

Sembrerebbe dunque per questa via, e per il fatto che la norma sull'IMU rimanda proprio a questa novellata autonomia regolamentare comunale, che da una lettura costituzionalmente orientata e dall'analisi dell'evoluzione del *corpus* normativo in materia di tributi locali avutasi dal 1997 al 2001 e poi sino ad oggi, lo spazio regolamentare sulle aliquote ex art. 13 comma 6 del DL 201/2011 comprenda anche la possibilità di stabilire più misure dell'aliquota di base all'interno della forchetta di legge, per categorie omogenee di immobili.